


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Consiglio | |
| 97/C 394/01 | Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 1997, concernente la relazione sulla situazione della salute delle donne nella Comunità europea..... | 1 |
| | Commissione | |
| 97/C 394/02 | ECU..... | 3 |
| 97/C 394/03 | Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno del Regno Unito (1) | 4 |
| 97/C 394/04 | Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno del Regno Unito (1) | 5 |
| 97/C 394/05 | Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione | 6 |
| 97/C 394/06 | Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 15 al 19. 12. 1997 | 7 |
| 97/C 394/07 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1088 — Thomson/Fritidsresor) (1) | 8 |
| 97/C 394/08 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1064 — Bombardier/Deutsche Waggonbau) (1) | 9 |



| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 97/C 394/09 | Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata (Caso n. IV/M.1072 — Bertelsmann/Burda/Futurekids) ⁽¹⁾ | 10 |
| 97/C 394/10 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1093 — ECIA/Bertrand Faure) ⁽¹⁾ | 11 |
| 97/C 394/11 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1073 — Metallgesellschaft/Klöckner Chemiehandel) ⁽¹⁾ | 12 |
| 97/C 394/12 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1094 — Caterpillar/Perkins Engines) ⁽¹⁾ | 13 |
| 97/C 394/13 | Aiuti di Stato — C 47/97 (ex N 109/93, NN 11/93 e N 543/94) — Germania ⁽¹⁾ | 14 |

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1997

concernente la relazione sulla situazione della salute delle donne nella Comunità europea

(97/C 394/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO la relazione della Commissione, del 19 luglio 1995, sulla situazione della salute nella Comunità europea, nonché le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1995⁽¹⁾;

RAMMENTANDO che, nelle suddette conclusioni, il Consiglio ha ritenuto che l'elaborazione di relazioni contenenti informazioni complete e precise sulla situazione della salute, sui fattori determinati della salute e sulle attività relative alla salute nell'insieme della Comunità costituisca un mezzo che consente di approfondire la conoscenza e la comprensione dei principali problemi sanitari in seno alla Comunità, nonché della azioni e dei programmi a livello comunitario e degli Stati membri;

RAMMENTANDO altresì che nelle suddette conclusioni il Consiglio ha convenuto di esaminare in seguito l'obiettivo e la forma delle relazioni future, le fonti dei dati da utilizzare, la frequenza della loro pubblicazione e come utilizzarle quale base per determinare le priorità dell'azione comunitaria;

SI CONGRATULA per la relazione della Commissione del 22 maggio 1997 sulla situazione della salute delle donne nella Comunità europea;

OSSERVA che tale relazione mette in evidenza la mancanza di dati affidabili, aggiornati e comparabili e la mancanza di dati suddivisi per sesso;

CONSTATA che tale relazione pone in luce il cospicuo aumento dell'aspettativa di vita delle donne dal 1970

in poi e il persistere di differenze tra l'aspettativa di vita delle donne negli Stati membri e tra l'aspettativa di vita delle donne e degli uomini;

CONSTATA inoltre che la suddetta relazione pone in evidenza i problemi relativi alla salute sessuale e riproduttiva, l'aumento del tumore della mammella e del polmone, il problema della violenza contro le donne che ha conseguenze nefaste sulla loro salute fisica e psichica, l'elevato numero di tentativi di suicidio, i vari aspetti dei problemi connessi all'alimentazione e la gravità delle patologie croniche legate all'aumento dell'aspettativa di vita delle donne;

RITIENE che i problemi specifici della salute delle donne debbano essere presi in considerazione in sede di riflessione sul nuovo quadro d'azione nel settore della sanità pubblica;

CONSIDERA, per l'elaborazione delle relazioni future, che:

— l'obiettivo di queste relazioni dovrebbe consistere nel fornire informazioni sulle tendenze e sui fattori determinanti della salute delle donne che possono essere utilizzati, per la programmazione, in particolare, delle azioni da intraprendere a livello comunitario e per la valutazione di quelle in corso;

— i temi dovrebbero essere selezionati in funzione del loro interesse per future azioni a livello comunitario nel settore della sanità;

— tali relazioni dovrebbero tenere conto dei fattori socio-economici che influiscono sulla salute, approfondire, nell'ambito dei settori considerati, l'analisi dei

(¹) GU C 350 del 30. 12. 1995, pag. 1.

dati e delle differenze tra Stati membri nonché le relative cause e formulare, ove opportuno, conclusioni operative per azioni a livello comunitario;

SOTTOLINEA l'opportunità di consultare preventivamente gli Stati membri e di associare le autorità/gli organismi competenti degli Stati membri all'elaborazione di queste relazioni nonché alla convalida dei dati;

SOTTOLINEA che le azioni da attuare nel contesto del programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1997-2001) (1) riguardano in particolare la definizione di indicatori comunitari mediante la messa a punto di metodi adeguati per la raccolta di dati sanitari da rendere gradualmente comparabili, nonché il sostegno alle analisi e alle relazioni concernenti lo stato, le tendenze e i fattori determinanti della salute;

RITIENE che tali lavori, svolti in stretta cooperazione con gli Stati membri, costituiscano un contributo essenziale al miglioramento della qualità e della comparabilità dei dati tale da accrescere l'affidabilità delle relazioni;

RITIENE che tali lavori contribuiranno altresì alla definizione di una metodologia appropriata per l'elaborazione

(1) Decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 (GU L 193 del 22. 7. 1997, pag. 1).

delle future relazioni nonché al miglioramento della qualità e del valore di queste ultime;

INVITA gli Stati membri a mettere a punto la suddivisione dei dati sanitari per sesso prendendo in considerazione i fattori socio-economici e a raccogliere un maggior numero di dati relativi ai problemi sanitari specifici delle donne, dedicando particolare attenzione alla promozione della qualità della vita delle donne, tenuto conto in particolare dell'aumento dell'aspettativa di vita;

INVITA la Commissione

- a prendere in considerazione in maniera appropriata la presente relazione nel quadro dell'attuazione dei programmi in corso e dello sviluppo delle azioni future, compresa la fissazione delle priorità dell'azione comunitaria;
- ad annettere particolare importanza al miglioramento della qualità e della comparabilità dei dati sanitari nonché alla suddivisione per sesso di dati nel quadro del programma d'azione comunitaria in materia di sorveglianza sanitaria;
- a consultare gli Stati membri, in previsione dell'elaborazione di future relazioni, nella forma appropriata, in particolare nell'ambito del comitato del programma «monitoraggio sanitario», per stabilire gli obiettivi e la forma delle future relazioni, la periodicità di queste ultime, la scelta dei temi, le fonti di cui avvalersi, la metodologia da seguire e la selezione dei coordinatori.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

29 dicembre 1997

(97/C 394/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Franco belga e lussemburghese | 40,8085 | Marco finlandese | 5,98976 |
| Corona danese | 7,53614 | Corona svedese | 8,67659 |
| Marco tedesco | 1,97787 | Sterlina inglese | 0,663622 |
| Dracma greca | 311,955 | Dollaro USA | 1,11210 |
| Peseta spagnola | 167,493 | Dollaro canadese | 1,59831 |
| Franco francese | 6,61832 | Yen giapponese | 144,628 |
| Sterlina irlandese | 0,767123 | Franco svizzero | 1,59920 |
| Lira italiana | 1943,36 | Corona norvegese | 8,11999 |
| Fiorino olandese | 2,22876 | Corona islandese | 79,7486 |
| Scellino austriaco | 13,9168 | Dollaro australiano | 1,69734 |
| Scudo portoghese | 202,324 | Dollaro neozelandese | 1,90689 |
| | | Rand sudafricano | 5,40591 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

ECU

24 dicembre 1997

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Franco belga e lussemburghese | 40,7780 | Marco finlandese | 5,98366 |
| Corona danese | 7,52964 | Corona svedese | 8,65528 |
| Marco tedesco | 1,97624 | Sterlina inglese | 0,667214 |
| Dracma greca | 311,659 | Dollaro USA | 1,11438 |
| Peseta spagnola | 167,257 | Dollaro canadese | 1,60214 |
| Franco francese | 6,61273 | Yen giapponese | 144,569 |
| Sterlina irlandese | 0,771251 | Franco svizzero | 1,59691 |
| Lira italiana | 1940,37 | Corona norvegese | 8,12049 |
| Fiorino olandese | 2,22720 | Corona islandese | 79,9791 |
| Scellino austriaco | 13,9036 | Dollaro australiano | 1,69179 |
| Scudo portoghese | 202,171 | Dollaro neozelandese | 1,90818 |
| | | Rand sudafricano | 5,42146 |

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno del Regno Unito

(97/C 394/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra il capoluogo delle Isole Orcadi (Kirkwall) e le isole Papa Westray e North Ronaldsay.
2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:
 - *relativamente al numero di frequenze minime:*
due viaggi giornalieri di andata e ritorno su ciascuna rotta eccetto la domenica;
 - *relativamente alla capacità offerta:*
per taluni servizi parte della capacità deve essere riservata al traffico commerciale ma in generale gli apparecchi devono avere una capacità minima di 8 posti su ciascuna rotta;
 - *relativamente alle tariffe:*
il prezzo dei biglietti singoli per adulti non deve essere superiore a 13 GBP su ciascuna rotta.
Le tariffe possono essere modificate solo previa autorizzazione scritta da parte dell'Orkney Islands Council.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno del Regno Unito

(97/C 394/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea nelle isole Shetland, tra Mainland (Tingwall/Sumburgh) e le isole di Foula, Papa Stour, Out Skerries e Fair Isle.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime:*

- i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno per quattro giorni alla settimana come segue:
 - il lunedì, il martedì, il mercoledì ed il venerdì da Tingwall a Foula;
 - il lunedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì da Tingwall a Out Skerries;
 - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì da Tingwall a Fair Isle ed il sabato da Tingwall/Sumburgh a Fair Isle
- i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno soltanto il martedì da Tingwall a Papa Stour;

— *relativamente alla capacità offerta:*

- su ciascuna rotta i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi con una capacità minima di 8 posti, anche se, in funzione del peso, il numero di posti può essere limitato sulla rotta Tingwall—Out Skerries;

— *relativamente alle tariffe:*

il prezzo di un biglietto di sola andata a tariffa piena non deve superare 20 GBP sulla rotta Tingwall—Foula, 15 GBP sulla rotta Tingwall—Papa Stour, 17 GBP sulla rotta Tingwall—Out Skerries e 35 GBP sulla rotta Tingwall/Sumburgh—Fair Isle.

Le tariffe non possono essere modificate senza la preventiva autorizzazione scritta dello «Shetland Islands Council».

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(97/C 394/05)

[Stabiliti il 23 dicembre 1997 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

| Centri di commercializzazione | ECU per % vol/hl | % del PO ° | Centri di commercializzazione | ECU per % vol/hl | % del PO ° |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| <i>R I Prezzo d'orientamento*</i> | 3,828 | | <i>A I Prezzo d'orientamento*</i> | 3,828 | |
| Heraklion | nessuna quotazione | | Atene | nessuna quotazione | |
| Patrasso | nessuna quotazione | | Heraklion | nessuna quotazione | |
| Requena | nessuna quotazione | | Patrasso | nessuna quotazione | |
| Reus | nessuna quotazione (1) | | Alcázar de San Juan | 2,060 | 54 % |
| Villafranca del Bierzo | nessuna quotazione (1) | | Almendralejo | 1,828 | 48 % |
| Bastia | nessuna quotazione | | Medina del Campo | nessuna quotazione (1) | |
| Béziers | 3,838 | 100 % | Ribadavia | nessuna quotazione | |
| Montpellier | 3,903 | 102 % | Villafranca del Penedès | nessuna quotazione | |
| Narbonne | 3,933 | 103 % | Villar del Arzobispo | nessuna quotazione (1) | |
| Nîmes | 4,007 | 105 % | Villarrobledo | nessuna quotazione (1) | |
| Perpignan | 3,707 | 97 % | Bordeaux | nessuna quotazione | |
| Asti | nessuna quotazione | | Nantes | nessuna quotazione | |
| Firenze | nessuna quotazione (1) | | Bari | nessuna quotazione | |
| Lecce | nessuna quotazione | | Cagliari | nessuna quotazione | |
| Pescara | nessuna quotazione | | Chieti | 2,660 | 69 % |
| Reggio Emilia | 5,066 | 132 % | Ravenna (Lugo, Faenza) | 3,141 | 82 % |
| Treviso | 4,306 | 112 % | Trapani (Alcamo) | 2,305 | 60 % |
| Verona (per i vini locali) | 5,319 | 139 % | Treviso | 3,926 | 103 % |
| Prezzo rappresentativo | 4,039 | 106 % | Prezzo rappresentativo | 3,002 | 78 % |
| <i>R II Prezzo d'orientamento*</i> | 3,828 | | | ECU/hl | |
| Heraklion | nessuna quotazione | | <i>A II Prezzo d'orientamento*</i> | 82,810 | |
| Patrasso | nessuna quotazione | | Rheinfalz (Oberhaardt) | 70,131 | 85 % |
| Calatayud | nessuna quotazione | | Rheinhessen (Hügelland) | 70,620 | 85 % |
| Falset | 4,364 | 114 % | La regione viticola della Mosella lussemburghese | nessuna quotazione | |
| Jumilla | nessuna quotazione (1) | | Prezzo rappresentativo | 70,215 | 85 % |
| Navalcarnero | nessuna quotazione (1) | | | | |
| Requena | nessuna quotazione | | <i>A III Prezzo d'orientamento*</i> | 94,570 | |
| Toro | nessuna quotazione | | Mosel-Rheingau | nessuna quotazione | |
| Villena | nessuna quotazione (1) | | La regione viticola della Mosella lussemburghese | nessuna quotazione | |
| Bastia | nessuna quotazione | | Prezzo rappresentativo | nessuna quotazione | |
| Brignoles | nessuna quotazione | | | | |
| Bari | 3,546 | 93 % | | | |
| Barletta | 3,293 | 86 % | | | |
| Cagliari | nessuna quotazione | | | | |
| Lecce | nessuna quotazione | | | | |
| Taranto | nessuna quotazione | | | | |
| Prezzo rappresentativo | 3,619 | 95 % | | | |
| | ECU/hl | | | | |
| <i>R III Prezzo d'orientamento*</i> | 62,150 | | | | |
| Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland) | nessuna quotazione (1) | | | | |

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 15 AL 19. 12. 1997**

(97/C 394/06)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

| Codice | Numero di catalogo | Titolo | Data di adozione da parte della Commissione | Data di trasmissione al Consiglio | Numero di pagine |
|-------------|--------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|
| COM(97) 679 | CB-CO-97-698-IT-C | Relazione della Commissione al Consiglio sulle carni ovine: seconda relazione della Commissione al Consiglio sul funzionamento dei premi per pecora (provvedimenti adottati a seguito del pacchetto prezzi 1997/1998) | 15. 12. 1997 | 16. 12. 1997 | 15 |
| COM(97) 706 | CB-CO-97-726-IT-C | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (versione codificata) ⁽¹⁾ | 15. 12. 1997 | 16. 12. 1997 | 96 |
| COM(97) 709 | CB-CO-97-729-IT-C | Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale ⁽²⁾ | 16. 12. 1997 | 16. 12. 1997 | 24 |
| COM(97) 710 | CB-CO-97-730-IT-C | Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia ⁽³⁾ | 15. 12. 1997 | 16. 12. 1997 | 15 |
| COM(97) 711 | CB-CO-97-731-IT-C | Proposta di regolamento del Consiglio che ripartisce, per il 1998, alcuni contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia ⁽³⁾ | 15. 12. 1997 | 16. 12. 1997 | 8 |
| COM(97) 713 | CB-CO-97-733-IT-C | Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ⁽³⁾ | 15. 12. 1997 | 16. 12. 1997 | 7 |
| COM(97) 717 | CB-CO-97-739-IT-C | Comunicazione della Commissione al Consiglio — Proroga dell'accordo internazionale sui cereali del 1995 e negoziato del nuovo accordo ⁽³⁾ | 16. 12. 1997 | 16. 12. 1997 | 6 |
| COM(97) 708 | CB-CO-97-728-IT-C | Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali | 16. 12. 1997 | 17. 12. 1997 | 29 |
| COM(97) 721 | CB-CO-97-741-IT-C | Proposta di regolamento del Consiglio che estende a beneficio dei paesi meno progrediti il campo d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 relativi agli schemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea | 16. 12. 1997 | 17. 12. 1997 | 25 |
| COM(97) 719 | CB-CO-97-740-IT-C | Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Il futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea: responsabilità, partenariato, competitività ⁽³⁾ | 16. 12. 1997 | 18. 12. 1997 | 25 |

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1088 — Thomson/Fritidsresor)

(97/C 394/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 dicembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Thomson International SA controllata dalla Thomson Corporation acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Fritidsresor AB a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Thomson Corporation: informazione professionale e editoria, quotidiani, tour operator, servizi di agenzia viaggio e servizi aerei charter;

— Fritidsresor: tour operator, servizi aerei charter, hotel.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1088 — Thomson/Fritidsresor, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.1064 — Bombardier/Deutsche Waggonbau)**

(97/C 394/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 17 dicembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Bombardier Inc., Montreal, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Deutsche Waggonbau AG, Berlino, a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Bombardier Inc.: principalmente concezione, sviluppo, fabbricazione e vendita di mezzi di trasporto, per le industrie dello spazio e quella dei veicoli a motore in genere;

— Deutsche Waggonbau: principalmente fabbricazione e distribuzione di veicoli di trasporto su rotaia (vagoni, vagoni merci) e componenti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1064 — Bombardier/Deutsche Waggonbau, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(1) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata**(Caso n. IV/M.1072 — Bertelsmann/Burda/Futurekids)**

(97/C 394/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 novembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione le imprese Reinhard Mohn GmbH controllata da Bertelsmann AG, Gütersloh («Bertelsmann») e Burda New Media GmbH controllata da Burda Holding GmbH & Co. KG, Offenburg («Burda») acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Futurekids Franchising System GmbH & Co. Dienstleistungen KG, München («Futurekids Deutschland») fino ad ora di proprietà di Burda.
2. Bertelsmann e Burda operano nel business dei media. L'impresa comune Futurekids Deutschland è il concedente di franchising tedesco della Futurekids Inc. La sua attività concerne centri di educazione informatica per ragazzi e bambini così come per adulti, in particolare per mezzo di concessione di licenze in franchising.
3. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 26 novembre 1997. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. La notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 in data 17 dicembre 1997. Pertanto la notifica ha acquisito efficacia il 17 dicembre 1997.
4. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
5. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax (n. (32-2) 296 43 01/296 72 44) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1072 — Bertelsmann/Burda/Futurekids, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.1093 — ECIA/Bertrand Faure)**

(97/C 394/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 dicembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa ECIA appartenente al gruppo Peugeot acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo di Bertrand Faure a seguito di offerta pubblica annunciata in data 11 dicembre 1997.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— ECIA: componenti per automobili, fabbricazione di motocicli;

— Bertrand Faure: sedili per automobili, bagagli, componenti per l'aeronautica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1093 — ECIA/Bertrand Faure, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.1073 — Metallgesellschaft/Klöckner Chemiehandel)**

(97/C 394/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 dicembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Metallgesellschaft AG acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Klöckner Chemiehandel GmbH a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Metallgesellschaft AG: principalmente commercio, ingegneria di progetto, chimica e costruzioni;

— Klöckner Chemiehandel GmbH: principalmente commercio e produzione di prodotti chimici organici ed inorganici

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1073 — Metallgesellschaft/Klöckner Chemiehandel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1094 — Caterpillar/Perkins Engines)

(97/C 394/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 dicembre 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Caterpillar Inc. («Caterpillar») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme del business motori diesel commercializzati con la marca Perkins attualmente di proprietà dell'impresa Lucas Varity plc.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Caterpillar: macchine agricole, motori diesel, prestazione di servizi finanziari;

— Perkins: motori diesel.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1094 — Caterpillar/Perkins Engines, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

AIUTI DI STATO

C 47/97 (ex N 109/93, NN 11/93 e N 543/94)

Germania

(97/C 394/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, relativa agli aiuti del governo tedesco a favore della raffineria LEUNA 2000 (Sassonia-Anhalt)**

Con il testo della seguente lettera, la Commissione ha deciso di informare il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2.

«1. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Il 24 giugno 1993, la Commissione ha deciso di non muovere obiezioni in merito agli aiuti notificati a favore della privatizzazione e ristrutturazione della vecchie raffinerie Leuna e Zeitz, e della rete di stazioni di rifornimento Minol (aiuti di Stato N 109/93 e NN 11/93). In merito alle due fasi previste nel piano di ristrutturazione — temporaneo mantenimento in attività degli impianti Leuna/Zeitz e nuova costruzione della raffineria LEUNA 2000 —, la Commissione ha autorizzato i seguenti aiuti da parte della Treuhandanstalt (THA) e del Land Sassonia-Anhalt: 750 Mio di DEM per coprire le perdite delle vecchie raffinerie e 1 465,5 Mio di DEM, di aiuti agli investimenti per la costruzione della nuova raffineria (nel quadro di vari programmi di aiuti regionali autorizzati dalla Commissione). A fronte di un volume d'investimenti per la costruzione della raffineria ammontante, secondo le stime, a 4,5 Mrd di DEM, l'intensità dell'aiuto risultava pertanto del 32,56 %.

Il 5 novembre 1994 la Commissione ha autorizzato ulteriori aiuti, per un importo di 40 Mio di DEM per realizzare investimenti per un importo di 200 Mio di DEM. L'intensità totale degli aiuti al progetto — a fronte di un volume totale di investimenti di 4,7 Mrd di DEM — ammontava così al 32 %.

2. IL PROGETTO LEUNA 2000**2.1. Intensità totale degli aiuti**

Per costruire la nuova raffineria LEUNA 2000, Elf ha costituito la Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH (Mider), controllata al 100 %. Mider ha concluso un contratto con un consorzio (Thyssen-Lurgi-Technip Joint Venture — TLT) per la costruzione della raffineria.

I costi degli investimenti sono in parte finanziati da crediti. Le autorità tedesche intendono concedere a Mider una garanzia per un credito di un importo di 2,8 Mrd di DEM, nel quadro di un programma di garanzie Bund/Land che è stato autorizzato dalla Commissione come aiuto di Stato 297/91 (lettera D/13344 del 15 luglio 1991). Il 3 aprile 1996, le autorità tedesche hanno deciso di concedere una garanzia per un credito superiore a 1,4 Mrd di DEM. In base alle informazioni disponibili, tale credito non è stato ancora erogato. Il consorzio, che è stato contattato per finanziare tale credito, è formato da banche europee e giapponesi. La garanzia copre il 65 % dell'importo del credito e comporta il pagamento di un premio semestrale dello 0,25 %; in caso di ricorso alla garanzia è previsto il pagamento "una tantum" di 25 000 DEM. In base alle informazioni trasmesse dal governo tedesco, l'equivalente sovvenzione netta è dell'1 % circa.

In tal modo, l'intensità totale degli aiuti agli investimenti concessi dallo Stato per la costruzione della raffineria LEUNA 200 non è superiore al 35 %, situandosi quindi al di sotto del massimale d'intensità degli aiuti fissato per le grandi imprese, con sede in aree assistite di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

2.2. Calcolo del costo reale degli investimenti

La Commissione è venuta a conoscenza di uno studio effettuato dalla società di consulenza Solomon Associates Ltd, per conto della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), successore della Treuhand, al fine di determinare il prezzo d'acquisto delle quote della nuova raffineria.

Nel 1994, si è proceduto ad una ristrutturazione delle quote di partecipazione nella nuova raffineria LEUNA 2000: per ripartire il rischio, Elf ha deciso di associarsi come partner un consorzio russo, con una partecipazione del 24 %, e la BvS, con una partecipazione del 33 %. La BvS ha concesso alla Elf/

Mider un'opzione Put per poter, su richiesta, aderire al progetto. All'inizio del 1997, il consorzio russo si è definitivamente ritirato dal progetto. Pertanto, nel caso di esercizio dell'opzione, la quota di Elf (attualmente del 100 %) ammonterebbe ai 2/3 del capitale. La BvS ha commissionato lo studio citato, per disporre dei dati di base necessari per il calcolo del prezzo di acquisto.

La Commissione, con lettere del 24 aprile 1996 (D/50294), 11 ottobre 1996 (D/53016), 20 novembre 1996 (D/53767) e 14 aprile 1997 (D/51771), aveva chiesto ulteriori informazioni relative al caso in esame. Le autorità tedesche hanno risposto con lettere del 7 giugno 1996, 23 dicembre 1996, 3 giugno 1997, 10 luglio 1997 e 14 luglio 1997. Con lettere del 25 aprile 1996 e del 29 aprile 1997 esse hanno inoltre trasmesso, per il 1995 e 1996, le relazioni annuali richieste dalla Commissione nelle sue decisioni di autorizzazione.

Lo studio effettuato da Solomon è inizialmente giunto alla conclusione che i costi comunicati da Elf, sui quali si basavano le decisioni della Commissione, erano molto più elevati dei costi normali di costruzione per un impianto comparabile. Di conseguenza Solomon si è basata, per il calcolo dei costi di costruzione dell'impianto ("processore"), su un prezzo abituale inferiore a 2 Mrd di DEM. Tali costi sono stati calcolati con un metodo statistico che fa riferimento ad un impianto teorico. La costruzione dell'impianto di trattamento è stata affidata ad un consorzio (Thyssen-Lurgi-Technip Joint Venture — TLT) con un contratto di fornitura chiavi in mano ad un prezzo fisso ("lump-sum-turn-key EPC contract").

La relazione annuale del 1996 stimava i costi di costruzione, nel mese di giugno 1996, ad un totale di 4,885 Mrd di DEM, di cui 3,31 Mrd per la costruzione dell'impianto di trattamento e 1,575 Mrd per la messa in funzione.

Nel frattempo, Solomon ha modificato le stime indicate nella sua perizia: l'ultimo studio, effettuato nel mese di novembre 1996, fornisce una stima dei costi abituali di 2,4 Mrd di DEM. La differenza tra la stima dei costi calcolata da Solomon e i costi indicati da Elf/Mider ammonta a circa 900 Mio di DEM.

Le autorità tedesche sostengono che il grande divario esistente tra i costi contrattuali (3,3 Mrd di DEM) e il prezzo abituale per la costruzione di un impianto teorico (2,4 Mrd di DEM) dipende dai seguenti fattori:

- Il consorzio TLT doveva calcolare un prezzo fisso ed ha dunque incluso nel calcolo un margine di sicurezza per i fattori imprevedibili.
- Dal punto di vista dei costi, la raffineria LEUNA 2000 si discosta da un impianto teorico ideale,

poiché risponde alle esigenze specifiche di Elf, che provocano un aumento dei costi.

- Mider rispetta norme ambientali più severe di quelle prescritte dalla legge.
- Per realizzare la nuova costruzione, è stato necessario smantellare il vecchio sito di Leuna e tale operazione ha provocato ulteriori costi.

La Commissione ritiene che i dati che il governo tedesco ha trasmesso nelle lettere e nelle relazioni annuali si discostano da quelli che erano alla base delle sue decisioni e che le spiegazioni date non sono accompagnate da documenti e cifre abbastanza dettagliati.

3. VALUTAZIONE

Nelle sue decisioni del 24 giugno 1993 (aiuto N 109/93 e NN 11/93) e del 5 novembre 1994, (aiuto N 543/94), la Commissione aveva deciso di non muovere obiezioni al progetto di aiuti notificati nel quadro della privatizzazione e ristrutturazione di Leuna/Minol.

L'oggetto di tali decisioni era la privatizzazione della rete di distribuzione di benzina ed il piano per la costruzione della nuova raffineria LEUNA 2000, con il mantenimento in attività, fino al suo completamento, degli impianti già esistenti Leuna e Zeitz. La privatizzazione ed il piano di costruzione della nuova raffineria rientrano nel quadro della progettata ristrutturazione del vecchio sito dell'industria chimica Leuna. Conformemente alle decisioni adottate dalla Commissione (aiuti N 109/93, NN 11/93 e N 543/94) le autorità tedesche devono rispettare l'obbligo di trasmettere delle relazioni annuali dettagliate, relative al mantenimento in funzione della vecchia raffineria. Inoltre le autorità tedesche devono notificare tutti i casi di superamento del volume di aiuti autorizzato dalla Commissione a copertura delle perdite e per promuovere gli investimenti.

In seguito alla pubblicazione di alcuni articoli nella stampa, la Commissione ha deciso di chiedere ulteriori spiegazioni e informazioni dettagliate, relative ai costi reali degli investimenti effettuati da Elf/Mider, per potere valutare l'entità degli aiuti agli investimenti.

Nella perizia effettuata dalla società di consulenza Solomon per conto di BvS, il prezzo è stato calcolato per un impianto teorico, senza tener conto delle caratteristiche del sito di Leuna. BvS utilizza tale perizia per negoziare il prezzo di acquisto delle azioni della raffineria.

In merito ai risultati della perizia, devono essere chiariti due punti:

- Il prezzo calcolato da Solomon è inferiore alla stima dei costi calcolata da Elf/Mider; in tal caso bisogna verificare se Elf/Mider abbia artificialmente gonfiato i prezzi, che non corrisponderebbero pertanto alle spese reali per gli investimenti; o se Elf/Mider paga effettivamente un prezzo eccessivamente elevato rispetto ai prezzi abituali, il che potrebbe spiegarsi per la particolarità del contratto, a prezzo fisso, che Elf/Mider ha negoziato con il consorzio.
- Inoltre, il prezzo che BvS deve pagare per l'acquisto delle quote della raffineria non deve includere nessun aiuto ulteriore e deve essere esclusivamente in funzione del valore dell'investimento. Tale prezzo dovrebbe dunque essere calcolato sulla base dello studio fatto da Solomon e del valore storico dell'impianto, tenendo conto delle specificità di tale impianto e delle condizioni di mercato.

Il volume degli aiuti e i punti ancora in sospeso giustificano, nel caso presente, la necessità per la Commissione di un esame approfondito dei costi reali degli investimenti e del loro valore effettivo. A tal fine, la Commissione aveva chiesto al governo tedesco informazioni dettagliate con lettere del 24 aprile 1996 (D/50294), 11 ottobre 1996 (D/53016), 20 novembre 1996 (D/53767) e del 14 aprile 1997 (D/51771). Le lettere di risposta non contengono documenti che giustificano il divario esistente tra la stima dei costi degli investimenti, calcolata da Elf, e il prezzo calcolato nella perizia di Solomon. Inoltre, nelle ultime relazioni trasmesse dalle autorità tedesche, vengono citati degli importi per la costruzione della nuova raffineria, che sono superiori a quelli sui quali si è basata la Commissione nelle sue decisioni.

La Commissione considera pertanto che le informazioni trasmesse dal governo tedesco non siano sufficienti, per eliminare i suoi dubbi in merito al valore reale della costruzione di LEUNA 2000 e ai fondi effettivamente impegnati da Elf/Mider. Se i costi reali fossero inferiori a quelli sui quali si è basata la Commissione per adottare le sue decisioni, o se il valore degli investimenti effettuati da Elf/Mider fosse inferiore ai costi pagati da Elf/Mider, allora gli aiuti agli investimenti concessi a Elf/Mider supererebbero i massimali d'intensità fissati per gli aiuti regionali. Analogamente, anche le condizioni di vendita delle quote di Mider a BvS dovrebbero essere vagliate attentamente.

La Commissione dubita pertanto delle condizioni di applicazione della sua decisione (articolo 93, para-

grafo 3, del trattato CE) o addirittura dei dati che erano alla base della sua decisione di autorizzazione, e dunque dubita che gli aiuti concessi a Elf/Mider siano compatibili con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

Nel quadro di tale procedura, la Commissione invita le autorità tedesche a presentare, entro un mese dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni e tutte le informazioni che esse ritengano utili. La Commissione, in particolare, chiede che le siano forniti ragguagli sui seguenti punti:

- informazioni dettagliate relative all'entità dei costi contrattuali, così come all'entità dei costi reali di costruzione della nuova raffineria (costruzione del "processore" e costi totali del progetto, in particolare informazioni in merito ai costi supplementari, rispetto ai costi indicati inizialmente ed alla base della decisione della Commissione),
- l'importo dei costi pagati e/o fissati per contratto fino a oggi,
- la prova chiara, con riferimento ai contratti negoziati, che i contratti di costruzione della raffineria sono stati conclusi alle migliori condizioni di prezzo per il progetto di investimento in esame,
- il volume degli aiuti di Stato concessi sinora per la costruzione della raffineria LEUNA 2000,
- le condizioni del contratto di opzione. In una fase ulteriore, sarà necessario esaminare tale contratto d'opzione.

La Repubblica federale di Germania può inoltre trasmettere tutte le ulteriori informazioni che giudica utili per l'esame del caso.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a rendere note le loro osservazioni in merito alle misure esaminate, entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, inviandole per iscritto all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno trasmesse alla Germania.

AVVISO AI LETTORI

Nel 1998 verranno apportati vari cambiamenti alle modalità di abbonamento alla Gazzetta ufficiale (GU) serie L (legislazione) e C (comunicazioni ed informazioni). Il presente avviso intende fornire agli abbonati una scelta aggiornata riguardo alle nuove possibilità.

LA GAZZETTA UFFICIALE SU INTERNET

All inizio del 1998, il testo completo (comprendente tabelle e grafici) delle nuove edizioni della GU serie L + C sarà disponibile nelle 11 lingue ufficiali, gratuitamente per 20 giorni, su Internet (<http://europa.eu.int>).

GU SERIE L + C SU CD-ROM

Nel 1998 verrà pubblicata una versione globale trimestrale della GU serie L + C su CD-ROM, in edizioni monolingue. I vecchi abbonati alla GU serie L + C che desiderano riceverla su CD-ROM, oltre che su carta o microfiche o CELEX, beneficeranno di uno sconto promozionale del 50 % sulla versione CD-ROM. Un'opzione LAN sarà messa a disposizione. Inoltre, copie del CD-ROM possono essere acquistate singolarmente.

ABBONAMENTO AL CELEX A CANONE FISSO

Nella primavera 1998 sarà disponibile un abbonamento al CELEX a canone fisso, per un anno, di 960 ECU, indipendentemente dall'utilizzo. Il CELEX è la base dati giuridica ufficiale dell'UE che offre un'ampia visione della legislazione comunitaria sin dal 1951 (<http://europa.eu.int/celex>).

RINNOVI DI ABBONAMENTI ALLA VERSIONE SU CARTA

La spedizione della versione su carta della GU serie L + C verrà interrotta il 31 gennaio 1998 per tutti coloro che non avranno rinnovato l'abbonamento entro tale data. I nuovi abbonati e i ritardatari possono scegliere tra le seguenti possibilità:

- i) rinunciare ai numeri arretrati e pagare solo per i mesi di spedizioni ricevute;
- ii) ricevere i numeri arretrati su CD-ROM e pagare semplicemente l'abbonamento annuo;
- iii) ricevere la versione su carta dei numeri arretrati e pagare il doppio per ogni mese di spedizioni richieste.

Si ricorda che tutte le versioni in abbonamento della Gazzetta ufficiale serie L + C sono già disponibili (su carta, microfiche, off-line e CELEX) presso qualunque membro della rete vendite dell'EUR-OP, esclusi gli agenti incaricati del servizio «document delivery». Per ulteriori informazioni si possono contattare gli agenti di vendita locali sopraelencati.